

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**
N. **9-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **DI GIOIA**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL DEPUTATO

CARBONELLA

nell'ambito del procedimento penale nei confronti di terzi

n. 6577/02 RGNR - Brindisi

TRASMessa DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI

il 14 maggio 2004

Presentata alla Presidenza il 10 luglio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. *I fatti.* La Giunta riferisce su una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche avanzata dal giudice per le indagini preliminari di Brindisi nell'ambito del procedimento penale n. 6577/02 RGNR a carico di Giovanni Antonino (l'ex sindaco della città) e altri indagati.

Le conversazioni della cui trascrizione si chiede l'utilizzo sono quelle avute dall'Antonino con il deputato Giovanni Carbonella, eletto alla Camera per la prima volta nelle elezioni del 2001 per il collegio di Brindisi, il n. 32 della circoscrizione Puglia.

La ricostruzione della vicenda effettuata dalla pubblica accusa è legata al progetto di potenziamento del porto della città.

Già nel corso del primo mandato dell'Antonino a sindaco — il quale, giova ricordare, era stato eletto sindaco di Brindisi per la prima volta nel 1997 a capo di una coalizione di centro-destra, per poi ripresentarsi nel 2002 a capo dello schieramento di centro-sinistra, con il quale conseguiva la rielezione al primo turno, e infine costretto a dimettersi per essere stato attinto da una misura cautelare proprio nell'ambito dell'inchiesta qui in esame — si verificava che su una medesima area insistevano potenzialmente due progetti alternativi: da un lato, la creazione di *terminal containers* utili per l'aumento della capacità ricettiva del porto brindisino (operazione finanziata sulla base di un protocollo d'intesa tra comune di Brindisi e governo di Malta) e, dall'altro, il consolidamento delle strutture per l'attracco di navi carboniere connesso con l'attività della centrale a carbone gestita dalla società EDIPOWER.

L'Antonino avrebbe prediletto in un primo momento la realizzazione dei *containers*, tanto è vero che in data 19 novembre 1998 firmò il protocollo con gli esponenti maltesi. Tuttavia — nell'ipotesi

del pubblico ministero — egli pretese da tale Salucci (l'imprenditore cui poi sarebbe stata appaltata l'opera) il pagamento illecito di un compenso di un miliardo di vecchie lire. Poiché il Salucci fece resistenza a tale indebita pretesa, gradualmente l'Antonino pose in essere delle difficoltà amministrative tali per cui alla fine il piano fu bloccato, nonostante che la regione Puglia avesse stanziato i fondi relativi, e venne dato deciso impulso a quello alternativo di potenziamento degli attracchi per i carichi di carbone.

Ma anche in questo affare — secondo l'accusa — il sindaco di Brindisi aveva un suo personale tornaconto, giacché la EDIPOWER avrebbe poi assicurato che le opere necessarie per realizzare il progetto sarebbero state appaltate a imprenditori sensibili alle necessità finanziarie e di consenso dell'Antonino.

Il potenziamento dell'area portuale in esame comunque aveva bisogno di provvedimenti autorizzatori e finanziari pubblici tra cui un decreto-legge.

2. *I decreti-legge sul mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche.* Prima di affrontare il tema del ruolo del deputato Carbonella, e anche per constatarne la totale liceità del comportamento, occorre rammentare che tra il dicembre 2002 e l'aprile 2003 il Parlamento ha preso in esame ben due disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati dal Governo, su iniziativa dei ministri delle attività produttiva e dell'ambiente, per il mantenimento in servizio di tre centrali termoelettriche (Porto Tolle, Brindisi nord e S. Filippo del Mela). Il primo decreto-legge (il n. 281 del 23 dicembre 2002) tuttavia ebbe un percorso parlamentare tormentato. Esso prevedeva che i proprietari delle centrali avrebbero potuto continuare nell'esercizio delle stesse purché entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso avessero adottato appositi

piani di gestione, presentati ai ministeri dell'ambiente, della salute e delle attività produttive nonché alle rispettive Regioni, nei quali si fossero specificate le misure atte a contenere le emissioni inquinanti. Durante l'esame al Senato erano stati peraltro approvati emendamenti volti a fissare il termine del 31 dicembre 2004 per la trasformazione della centrale di Brindisi in impianto con tre gruppi a ciclo combinato.

Senonché il decreto-legge n. 281 non arrivò a conversione. Esso fu pertanto riproposto con ampie modifiche in data 18 febbraio 2003 (decreto-legge n. 25). Il nuovo testo — che divenne la legge n. 83 del 2003 — comunque non conteneva riferimenti specifici alla centrale di Brindisi.

3. *Le conversazioni tra Giovanni Antonino e Giovanni Carbonella.* Le intercettazioni dei contatti tra il deputato Carbonella e l'ex sindaco di Brindisi sono state effettuate tra il 17 dicembre 2002 e il 15 marzo 2003. Esse pertanto si dipanano lungo l'arco di tempo nel quale le Camere hanno esaminato i due decreti-legge e infatti concernono proprio l'iter dei medesimi. Dal loro contenuto — di cui molti componenti della Giunta hanno personalmente preso cognizione — emerge la totale correttezza del deputato Carbonella, il quale si è limitato ad assumere informazioni su un provvedimento di carattere legislativo e a riferirle al sindaco di Brindisi *pro-tempore*, con ciò null'altro facendo che quel che da lui ci si poteva aspettare. Conferma di tale onesta schiettezza e trasparenza è l'intervento di Giovanni Carbonella del 20 marzo 2003, durante i lavori in Assemblea sull'atto Camera n. 3688 (disegno di legge di conversione del secondo decreto-legge, il n. 25 del 2003). In tal sede il deputato si dolse che in esso mancava il riferimento alle misure di salvaguardia ambientale per la centrale di Brindisi (v. *supra*). Da ciò, peraltro, si può dedurre addirittura una divergenza di vedute tra l'onorevole Carbonella e l'Antonino. Quest'ultimo, infatti, se intendeva — come sostiene l'accusa — favorire la EDIPOWER, certamente non poteva essere

favorevole a misure di salvaguardia ambientale che per tale società avrebbero comportato oneri aggiuntivi.

4. *I problemi relativi all'interpretazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.* Poste queste necessarie premesse in punto di fatto, si può passare a illustrare l'andamento del dibattito avutosi in seno alla Giunta (nelle sedute del 20 maggio e del 1° e 6 luglio 2004) circa l'effettiva portata applicativa dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, il quale prevede che — ove le ritenga rilevanti per il procedimento in corso — il GIP possa chiedere alla Camera d'appartenenza l'autorizzazione a utilizzare in procedimenti a carico di terzi intercettazioni di conversazioni cui abbiano preso parte parlamentari.

Al proposito, si sono contrapposte due tesi.

Secondo una prima impostazione, sostenuta dal collega incaricato di riferire alla Giunta e da altri componenti, la disposizione in questione di per sé sarebbe fortemente indiziata d'illegittimità costituzionale. Essa si riferirebbe per definizione, sì alle c.d. intercettazioni indirette, ma non a quelle « a carico » di parlamentari, bensì a quelle « a carico » di persone estranee al Parlamento. Con essa infatti potenzialmente si consentirebbe alle Camere di interferire in modo irragionevole nell'utilizzo di prove in procedimenti in cui membri del Parlamento non sono chiamati a rispondere di alcunché e in cui il loro « domicilio telefonico » non è stato violato. La disposizione, quindi, per un verso non avrebbe senso alcuno con riferimento alla tutela della funzione parlamentare; per l'altro, estenderebbe indebitamente (e quindi in violazione del principio di uguaglianza) il foro parlamentare a beneficio di delinquenti comuni che parlamentari non sono per il solo fatto di aver comunicato con questi ultimi (in tal senso il relatore si è richiamato a diverse autorevoli voci dottrinali).

Preso atto comunque che la questione è stata già sottoposta alla Corte costituzionale dalla IV sezione penale della Corte di cassazione (v. ordinanza del 9 marzo

2004), il relatore aveva proposto la concessione dell'autorizzazione in ragione del fatto che nel caso specifico dagli atti non emergeva alcun intento persecutorio nei confronti del deputato Carbonella, la cui serenità d'esercizio delle funzioni non è stata in alcun modo turbata, e che negare l'autorizzazione avrebbe soltanto giovato alla posizione dell'Antonino.

Tale tesi è risultata tuttavia minoritaria.

Secondo la maggioranza della Giunta, invece, l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 trova la sua piena giustificazione costituzionale nella tutela non già del semplice « domicilio telefonico », ma del più esteso diritto alla riservatezza dei parlamentari, le cui conversazioni non possono essere violate e divulgate. Consentirne un indiscriminato uso investigativo e probatorio inevitabilmente porta a una menomazione della libertà del mandato, anche per le prevedibili conseguenti speculazioni giornalistiche, che peraltro nel caso in esame già si sono manifestate. Per questo la legge assegna alla Camera d'appartenenza il potere di distinguere i casi nei quali l'uso delle intercettazioni, che pure è rivolto contro terzi, è richiesto in modo corretto da quelli nei quali esso costituisce un mero pretesto per attaccare un membro del Parlamento.

Sicché, fin tanto che la disposizione resta in vigore e salva sempre la possibilità per l'autorità giudiziaria di elevare con-

flitto tra poteri ai sensi degli articoli 134 della Costituzione e 37 della legge n. 87 del 1953, la Giunta e la Camera sono tenute a entrare nel merito delle richieste che pervengano e a sottoporle ad attento scrutinio.

Nel caso in esame, secondo l'opinione largamente prevalente presso la Giunta, il provvedimento di richiesta dell'autorizzazione è ampiamente deficitario in termini sia di accortezza investigativa sia di coerenza argomentativa. Per un verso, infatti, se il giudice richiedente ritiene che l'Antonino fosse un concussore, sembra che abbia già a disposizione ampio materiale di riscontro, senza bisogno di usare conversazioni, dal contenuto peraltro del tutto lecito; per l'altro, inoltre, sostenere che l'Antonino esercitasse un *metus* sugli imprenditori locali, tra cui Salucci, solo perché aveva un rapporto privilegiato col deputato del collegio nel quale era ricompresa la sua città, costituisce un'evidente ingenuità, giacché viene da domandarsi quale sia il sindaco che non cerchi e non coltivi contatti istituzionali con i rappresentanti in Parlamento del suo territorio.

Per tali motivi è maturata la convinzione della totale inutilità delle intercettazioni effettuate ai fini della tesi accusatoria. La Giunta, pertanto, propone a maggioranza di denegare l'autorizzazione richiesta.

Lello DI GIOIA, *relatore*